

del 15 marzo 2025



19° corso di formazione Allievi Vice Ispettori e 229° corso di formazione Allievi Agenti. Richiesta sospensione attività didattica festività di fine aprile

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia l'11 marzo 2025 dalla Segreteria Nazionale:

Pregiatissimo Signor Capo della Polizia,

“...Le numerose giornate festive infrasettimanali che si succederanno a cadenza ravvicinata a partire dall'ultima decade del mese di aprile condizioneranno inevitabilmente la continuità della programmazione delle attività didattiche nei corsi di formazione in atto. Attività che, secondo quanto sarebbe stato in proposito immaginato, sarebbero state modulate dalla competente articolazione con frequenti brevi interruzioni, intervallate da altrettanto brevi periodi di lezione.

Ne risulterebbe una sorta di spezzatino che, in special modo con riferimento al 19° Corso di formazione per Allievi Vice Ispettore, appare non corrispondere a criteri di funzionalità. Da un lato, infatti, la continuità formativa risulterebbe ripetutamente frammentata, a discapito dell'apprendimento. Dall'altro è più che probabile siano incontrate difficoltà di non scarso momento nella copertura delle ore di lezione con docenti sia interni che esterni, che è ragionevole supporre sarebbero più volentieri orientati ad approfittare dei ponti feriali per dedicarsi ad impegni di natura familiare.

Considerazioni che possono essere sicuramente replicate anche per il restante personale del quadro permanente e che, non da ultimo, interessano direttamente anche gli allievi, soprattutto quelli che provengono da zone del territorio nazionale che non hanno collegamenti agevoli con le sedi degli Istituti di formazione, e che in ogni caso richiederebbero costi impegnativi per gli spostamenti.

Qualora l'ipotesi che ci accingiamo ad illustrare trovasse l'auspicato accoglimento, si discuterebbe in buona sostanza di concedere 5 ulteriori giornate di sospensione dell'attività didattica, che potrebbero essere tranquillamente riassorbite nei rimanenti 14 mesi di corso.

Venendo al punto, stando alle indicazioni attuali, le lezioni verrebbero sospese dal pomeriggio del 18 aprile, con rientro in Istituto il 23 e 24 aprile. Poi nuova interruzione fino al 27 aprile, con ripresa delle lezioni per tre giorni dal 28 al 30 aprile e, infine, nuovo “ponte” per la festività del primo maggio.

Chiediamo insomma sia privilegiata una impostazione che soddisfa la ragionevolezza rispetto ad una prospettiva che, al netto dell'ossequio alla forma, non sarebbe destinata ad assicurare concreti risultati, e che finirebbe con il mettere inutilmente sotto pressione le direzioni delle scuole interessate che, per quanto si è dianzi osservato, si troverebbero alle prese con soverchi anti affanni organizzativi.

Beninteso, si potrebbe estendere questa stessa riflessione anche agli altri concomitanti corsi di formazione, e segnatamente al 229° corso degli Allievi Agenti. Siamo invero consapevoli che la durata assai più limitata del corso è un potenziale ostacolo non semplice da superare.

Ma anche in questo caso, ricordando quanto già è stato fatto nel passato anche recente, si potrebbe prevedere il recupero di una o più delle giornate in questione programmando lezioni il sabato mattina, così eliminando, ovvero attenuando, il deficit formativo accumulato.

Confidiamo pertanto che la comprovata sensibilità con la quale l'illustre destinatario della presente si è da sempre occupato di tematiche che favoriscono l'accrescimento del benessere del personale possa portare al recepimento, in tutto o in parte, delle qui esposte sollecitazioni...”.

Sistema PS Personale e tipologie di assenze e servizi da riportare nella produzione delle stampe della programmazione settimanale e dell'ordine di servizio

Con [circolare n. 333-AGG/0007039](#) dell'11 marzo 2025 la DAGEP ha comunicato l'attuazione di un apposito intervento finalizzato a oscurare le diciture relative alle diverse tipologie di assenze e servizi nelle stampe della programmazione settimanale e dell'ordine di servizio.

Ciò, nel quadro delle iniziative volte a migliorare la funzionalità del Sistema PS Personale sia sotto il profilo della gestione della piattaforma, sia sul piano relativo alla protezione dei dati personali.

Nella circolare si fa presente che per le stesse esigenze di funzionalità si procederà nell'imminenza a effettuare un nuovo intervento sul Sistema PS Personale comportante l'indicazione con la generica dicitura "ASSENTE", nelle predette stampe, anche delle assenze riferite al congedo ordinario, ai recuperi riposo e ai riposi ai sensi della legge n. 937/1977.

Uso privato dell'auto di servizio

La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3607/2025 del 12 febbraio 2025, ha ritenuto legittimo il licenziamento del prestatore di lavoro che usa l'auto aziendale per scopi privati durante l'orario lavorativo.

La vicenda che ha dato luogo alla sentenza ha riguardato un dipendente di una società che per fini extra-lavorativi e in orario di lavoro, in più episodi aveva utilizzato il mezzo aziendale per fini propri "creando una situazione di apparenza lavorativa".

A seguito del proprio licenziamento, l'interessato proponeva impugnativa che veniva rigettata sia in primo che in secondo grado. Il caso, a seguito di ricorso in Cassazione, giungeva alla cognizione dei giudici di legittimità che rigettavano il ricorso confermato le precedenti decisioni di merito.

In primis, la Corte ritiene che la sentenza impugnata sia conforme alla costante giurisprudenza di legittimità nella parte in cui ha ritenuto del tutto legittimi i controlli effettuati attraverso un investigatore privato in virtù del principio secondo cui tali controlli "sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 St. lav. (v. Cass. n. 6174/2019, P. 4670/2019, n. 15094/2018, n. 8373/2018); cfr. anche Cass. n. 6468/2024, n. 10636/2017)".

Nella fattispecie di causa, si legge nella sentenza, "il controllo non era diretto a verificare le modalità di adempimento della prestazione lavorativa, bensì la condotta fraudolenta di assenza del dipendente da luogo di lavoro, nonostante la timbratura del badge; neppure sussiste la lamentata violazione della privacy del dipendente, seguito nei suoi spostamenti, in quanto il controllo era effettuato in luoghi pubblici e finalizzato ad accertare le cause dell'allontanamento; l'attività fraudolenta è stata ravvisata nella falsa attestazione della presenza in servizio e nell'utilizzo personale del mezzo aziendale, nonostante il lavoratore fosse autorizzato a usare detto mezzo solo per motivi attinenti all'attività lavorativa; ciò prescinde dall'integrazione di una fattispecie di reato o dalla quantificazione del danno, comunque riscontrabile nell'utilizzo improprio della vettura e dell'orario lavorativo retribuito".

Diritto di accesso ai dati personali della propria cartella clinica

A seguito di alcuni reclami di utenti che lamentavano il mancato rilascio gratuito da parte di strutture sanitarie della prima copia cartacea della propria cartella clinica il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che la struttura sanitaria, titolare del trattamento, a seguito di una istanza presentata ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, è tenuta a fornire al richiedente copia dei dati personali oggetto del trattamento. La prima copia di tali dati è rilasciata gratuitamente.

La struttura sanitaria valuta se fornire copia integrale di tutta o parte della documentazione contenuta nella cartella clinica. La struttura è tenuta a fornire al richiedente, gratuitamente, copia integrale della propria documentazione sanitaria quando ciò sia necessario per consentirgli di verificare l'esattezza, la completezza e l'intelligibilità delle informazioni richieste, come stabilito dalla sentenza CGUE 307/22.

Il Garante ha ricordato, inoltre, ai titolari del trattamento (ospedali, aziende sanitarie, ecc.) che, in caso di ricezione di istanze generiche di accesso, le Linee guida della Commissione Europea sulla Protezione dei dati (vedi anche sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-307/22 del 26 ottobre 2023), raccomandano di chiedere agli interessati di specificare l'oggetto della richiesta.

(Fonte: Garante Privacy)

Permessi studio e orario di servizio

L'ARAN, con il parere n. 126 fornito in data 7/02/2025, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui per "frequenza ai corsi" deve intendersi la partecipazione alle lezioni coincidenti con l'orario di servizio, con esclusione della mera attività di studio (Cass. Civ., Sezione Lavoro, sent. n. 10344 del 2008 e sent. n. 17128 del 2013).

La Corte, infatti, afferma che "i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati nella clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari".

A conferma di ciò, l'ARAN menziona anche la circolare n. 12 del 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica. In questo documento sono forniti ulteriori chiarimenti in materia di congedi e permessi per il diritto allo studio, soprattutto a seguito della sempre più ampia diffusione di corsi organizzati dalle università telematiche.

La nota ministeriale ribadisce gli istituti finalizzati a garantire le esigenze di crescita culturale e professionale dei pubblici dipendenti, sottolineando - nel contempo - la necessità di garantire il buon andamento dell'amministrazione e le sue esigenze organizzative.

Per quanto concerne, in particolare, la fruizione dei permessi per la frequenza dei corsi realizzati da università telematiche, la nota della Funzione pubblica precisa che la stessa deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalla disciplina sui congedi, tale pertanto da essere subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni.

Quindi - conclude l'ARAN - nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona, non può che condividersi quanto affermato anche dalla Corte dei Conti Sicilia con la sentenza n. 171/2015 la quale, sull'argomento, evidenzia come il lavoratore abbia diritto a fruire dei permessi "solo nel caso in cui" provi alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica, esclusivamente in orari e giorni coincidenti con l'orario di servizio.

Bonus maternità Comuni 2025: importi e limiti ISEE

L'assegno di maternità di base – noto anche come "assegno di maternità dei Comuni"- è un contributo mensile concepito per sostenere finanziariamente la genitorialità, intervenendo così a favore delle famiglie più vulnerabili.

Questo tipo di beneficio viene erogato in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

L'importo relativo è lo stesso in tutti i Comuni e viene aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). L'adeguamento annuale dell'assegno di maternità deriva dalle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 4, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, le quali stabiliscono che gli importi delle prestazioni sociali legate all'ISEE vengano rivalutati in base alla variazione media dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. In tal modo si garantisce che il valore dell'assegno si mantenga allineato al costo della vita.

Ebbene, lo scorso 4 febbraio il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha annunciato i nuovi importi dell'assegno di maternità per il 2025, che resteranno in vigore per l'intero anno:

037 euro in totale

407,40 euro mensili

382,90 euro quale soglia massima del beneficio.

Per presentare la domanda, la madre deve allegare la seguente documentazione:

- Certificazione ISEE ottenuta previa compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Si tratta di un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. Il valore fa riferimento sempre ai due anni precedenti: questo vuol dire che l'ISEE presentato nell'anno in corso prende in considerazione i redditi di due anni prima. L'ISEE 2025 viene calcolato, quindi, utilizzando i redditi e le giacenze medie del 2023 e basandosi sui saldi patrimoniali al 31 dicembre 2023. Si fa, invece, riferimento al nucleo familiare così come è composto al momento della richiesta.
- Autocertificazione con l'indicazione della residenza e della cittadinanza.
- Documento d'identità in corso di validità.
- Permesso di soggiorno, se la richiedente è una cittadina extracomunitaria.

Nel caso in cui la madre abbia diritto a un'altra indennità di maternità, ma di importo inferiore a quello dell'assegno comunale, può richiedere un'integrazione fino al valore massimo stabilito dalla normativa.

È necessario presentare la domanda entro sei mesi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia (adozione o affidamento preadottivo) presso il Comune di residenza della madre. Il Comune verifica la sussistenza dei requisiti e trasmette la pratica all'INPS per il pagamento. Il funzionario può fornire ulteriori indicazioni sulla procedura e potrebbe richiedere documentazione aggiuntiva in base ai regolamenti specifici dell'ente comunale di appartenenza.

L'assegno è erogato direttamente dall'INPS mensilmente per un limite temporale massimo di 5 mesi.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Emanato il nuovo Regolamento ISEE 2025

Il 5 marzo 2025, con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2025 n. 13, è entrato in vigore il nuovo metodo di calcolo dell'ISEE, con esclusione fino a 50.000 euro dei titoli di Stato e prodotti di risparmio garantiti dallo Stato e con nuove agevolazioni per i disabili o non autosufficienti.

Il provvedimento modifica il precedente decreto 5 dicembre 2013, n. 159, aggiornando il Regolamento per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente. La modifica era stata prevista dalla Manovra dello scorso anno ma è rimasta inattuata fino ad oggi, tanto che gli attestati finora rilasciati sono stati calcolati con le vecchie regole.

Il provvedimento prevede anzitutto l'esclusione dal patrimonio mobiliare ai fini ISEE, fino a un massimo di 50.000 euro, del valore dei titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale garantiti dallo Stato.

Il decreto introduce, inoltre, ulteriori vantaggi per le famiglie con componenti disabili o non autosufficienti.

Vengono esclusi dal reddito familiare e dal calcolo dell'ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche a favore di componenti con disabilità.

Il parametro della scala di equivalenza è maggiorato di 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente, aumentando così il peso specifico di tali soggetti nel calcolo complessivo.

L'ISEE corrente può essere richiesto in presenza di variazioni della situazione lavorativa o della situazione reddituale superiore al 25% rispetto a quello calcolato in via ordinaria.

L'ISEE corrente viene calcolato aggiornando i redditi rispetto a quelli utilizzati nell'ISEE ordinario, mantenendo invariato l'indicatore patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza. I redditi presi in considerazione sono:

- Redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati percepiti nei 12 mesi precedenti la richiesta.
- Redditi da attività d'impresa o lavoro autonomo, calcolati con il criterio di cassa (differenza tra ricavi/compensi percepiti e spese sostenute nei 12 mesi precedenti).
- Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti negli ultimi 12 mesi, con esclusione di quelli per disabilità non inclusi nel reddito IRPEF.

L'ISEE corrente ha validità di sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU, salvo ulteriori variazioni nella situazione lavorativa o nei trattamenti percepiti.

Dal 1° aprile di ogni anno, può essere richiesto anche in caso di una variazione dell'indicatore della situazione patrimoniale superiore al 20% rispetto a quello ordinario. In questo caso, la validità è fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Per richiedere l'ISEE corrente, è obbligatorio presentare il Modulo sostitutivo della DSU, la documentazione attestante le variazioni della situazione lavorativa e le prove aggiornate sulle componenti reddituali.

Le attestazioni emesse con le precedenti regole rimarranno valide fino alla loro naturale scadenza ma le famiglie potranno richiedere una nuova attestazione ISEE applicando le regole del nuovo decreto.

Detrazioni familiari a carico 2025

Il comma 11 della legge 207/2024 (la Manovra 2025) prevede una stretta in materia di detrazioni per i familiari a carico.

Dal 2025, i figli possono essere a carico solo da 21 a 30 anni, con l'unica eccezione dei disabili. I familiari conviventi diversi dal coniuge e dai figli devono essere ascendenti e sono esclusi dall'agevolazione fiscale i parenti residenti all'estero di contribuenti che non sono cittadini italiani o europei. Per i figli a carico è stata modificata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del TUIR (Testo unico imposte sui redditi), ammettendo alla detrazione solo i figli di età superiore ai 21 anni ma inferiore ai 30 anni. Sopra questa età, l'agevolazione fiscale, pari a 950 euro per ogni figlio, si applica solo se il figlio ha una disabilità accertata. La precedente formulazione ammetteva alla detrazione tutti i figli di età superiore a 21 anni. Per quanto riguarda i familiari a carico diversi dal coniuge e dai figli, rileva la lettera d) dello stesso articolo. La detrazione è pari a 750 euro, prima valeva per tutti i familiari conviventi previsti dall'articolo 433 del codice civile (genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle), mentre ora si applica ai parenti ascendenti (genitori, nonni e bisnonni). Infine, la manovra ha aggiunto allo stesso articolo 12 il comma 2-bis, che esclude dalla detrazione i familiari residenti all'estero di contribuenti stranieri che non sono cittadini italiani o europei o di uno stato aderente allo Spazio economico europeo.

La piattaforma NoiPA gestita dal ministero dell'Economia ha aggiornato il servizio self-service "Gestione familiari a carico e detrazioni che consente all'amministrato di inserire i dati dei familiari per i quali spettano le detrazioni IRPEF. L'amministrazione riporta le novità contenute in Manovra e avverte i dipendenti che devono tenerne conto nel momento in cui compilano una nuova richiesta o aggiornano quelle precedentemente inserite.

In fase di aggiornamento dei dati dei parenti a carico è necessario inserire gli elementi relativi a tutti i familiari, compresi quelli per i quali non ci sono variazioni rispetto alla richiesta formulata in precedenza.

Certificazione Unica NoiPA

NoiPA ha comunicato le istruzioni sull'elaborazione e il rilascio della Certificazione Unica 2025 per i redditi 2024, secondo quanto previsto dal Ministero delle Finanze.

La CU 2025 attraverso il sistema NoiPA sarà emessa per i contribuenti verso i quali sono stati corrisposti nel 2024 redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di lavoro autonomo oppure somme liquidate a seguito di pignoramento verso terzi o liquidate ad eredi di un amministrato defunto.

Le Certificazioni Uniche 2025 saranno disponibili entro il 16 marzo attraverso il portale NoiPA per gli amministrati (i dipendenti), mentre per gli Uffici Responsabili si accede tramite la funzione “Archivio documenti” e alle funzioni di ristampa “Elaborazione CU online” e “Ultimo Cu elaborato” dell’applicativo “Gestione stipendi”. Le certificazioni riferite a creditori pignorati ed eredi degli amministrati saranno consegnate in autonomia dagli Uffici Responsabili agli rispettivi intestatari. La stessa data del 16 marzo si riferisce anche alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate. Le CU di rettifica saranno invece trasmesse all’AdE entro il 31 ottobre.

Le novità della Certificazione Unica 2025 per i dipendenti pubblici sono le seguenti:

- adeguamento detrazione redditi da lavoro dipendente fino a 15mila euro (Art. 1, comma 2, del Dlgs 30 dicembre 2023, n. 216);
- adeguamento criteri di verifica incapacienza per il trattamento integrativo – Bonus IRPEF (Art. 1, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 2023, n. 216);
- adeguamento calcolo detrazioni per oneri al 19% (Art. 2, comma 1, del Dlgs 30 dicembre 2023, n. 216);
- gestione Bonus Natale (l’indennità di tredicesima mensilità di cui all’Art. 2-bis del DL 113/2024).

Riunioni Commissione per la qualità e la funzionalità del vestiario

La Commissione per la qualità e la funzionalità del vestiario si è riunita il 23 dicembre 2024 e il 26 febbraio 2025. Sono stati affrontati e discussi i seguenti temi:

- definizione del colore delle divise antitrauma per servizi motomontati;
- esiti della prova funzionale del nuovo tessuto per ordine pubblico;
- gilet/casacca con scritta personalizzata richiesta dalla polizia ferroviaria.
- alamari e distintivi di qualifica per camice dei ruoli sanitari e tecnici;
- definizione problematica alamari per cappotto;
- equipaggiamento per servizi di ordine pubblico ippomontato;
- scarpe e-bike; prova funzionale presso upgsp (Vicenza e Padova);
- varie ed eventuali.

Per un’esauriva informazione in ordine alle determinazioni della Commissione di rinvia al

seguente link: <https://siulp.it/commissione-per-la-qualita-e-la-funzionalita-del-vestiario-2024-2025/>

Aggiornamento disciplina attività sportiva dilettantistica per i pubblici dipendenti

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 (in G.U. 30/07/2024, n. 177) si rende necessario un aggiornamento della trattazione oggetto di pubblicazione sul n. 27_2023 del 15 settembre 2023 di questo notiziario.

Il menzionato provvedimento modifica ulteriormente il contenuto dell’art. 25, comma 6 e dell’articolo 29 del D.Lgs. 36/2021 con riguardo alla disciplina per i pubblici dipendenti titolari di rapporti di collaborazione sportiva in forma dilettantistica.

Qualsiasi pubblico dipendente che sia anche collaboratore sportivo dovrà porre particolare attenzione alla corretta qualificazione del proprio rapporto con l’associazione o società sportiva dilettantistica (“volontario” o “lavoratore sportivo”), considerate le importanti ripercussioni in relazione al proprio lavoro nella Pubblica amministrazione.

Qualora la prestazione svolta dai dipendenti della P.A. nell’ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche assuma i caratteri del puro volontariato (attività svolta in modo personale, spontaneo e gratuito avendo a oggetto lo svolgimento diretto di attività sportive sia formative, didattiche, di preparazione degli atleti) ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 36/2021, nulla cambia rispetto all’attuale situazione, compreso il mantenimento dell’onere di effettuare una comunicazione preventiva alla propria amministrazione di appartenenza circa le attività che si andranno a svolgere presso gli enti sportivi dilettantistici (così come già previsto ora dall’art. 90, comma 23 della L. 289/2002).

La norma in esame soggiunge che le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché (questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le) tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

(Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l’importo corrisposto a ciascuno) attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

I rimborsi in argomento non concorrono a formare il reddito del percipiente ma concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8-bis (il quale prevede che L’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui) e costituiscono base imponibile

previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.» (il quale prevede: “I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Qualora rientri nell'ambito del lavoro sportivo, e preveda il versamento di un corrispettivo superiore all'importo complessivo di euro 5.000 annui, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerche.

Se, decorso tale termine, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021, è inquadrato come lavoratore sportivo “l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore di gara [...] che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività verso un corrispettivo.

È lavoratore sportivo anche ogni tesserato [...] che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.

La qualificazione di lavoratore sportivo implica l'iscrizione in Gestione separata INPS (per il pagamento dei contributi previdenziali sulle somme eccedenti la soglia annua di Euro 5.000,00), con l'obbligo aggiuntivo di richiedere preventivamente alla propria amministrazione una vera e propria autorizzazione al fine di attivare con l'ente sportivo dilettantistico un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di procedere con l'apertura della partita Iva.

Non potranno più essere inquadrati come lavoratori sportivi i collaboratori che non operano in attività “necessarie per lo svolgimento di attività sportiva” (es. l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle ASD e SSD). Questi dovranno esercitare la propria attività sulla base delle ordinarie norme lavoristiche, tenendo conto anche dei regolamenti degli enti affilianti.

Detta disciplina non si applica al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.

Agevolazione per acquisto prima casa 2025

Anche nel 2025, chi desidera acquistare un immobile da adibire a residenza e ha meno di 36 anni può richiedere un mutuo giovani prima casa, in virtù dei vantaggi disposti dal Fondo gestito da Consap. L'agevolazione consente di conseguire un mutuo da un istituto di credito, fino all'80% del valore dell'immobile e la garanzia sul finanziamento ipotecario la darà lo Stato. Attenzione, però, perché il reddito Isee dovrà essere non superiore ai 40mila euro annui.

Inoltre, per quanti vogliono comprare una casa da utilizzare come abitazione principale, anche per il 2025 è confermata la detrazione Irpef degli interessi passivi dei mutui ipotecari, nella misura del 19% e con un limite di 4.000 euro di spesa all'anno. Tale tipo di detrazione è ottenibile sia nel modello 730, sia nel modello Redditi PF.

Non solo. Se si compra la casa, volendola destinare ad abitazione principale, da un privato o da un'impresa che vende in esenzione IVA, si ha diritto a versare l'imposta di registro ridotta al 2% (invece che il 9%) sul valore catastale dell'immobile e l'imposta ipotecaria e catastale, fisse a 50 euro ciascuna.

Se, invece, la casa viene comprata da un'impresa con vendita soggetta a IVA si applica l'aliquota IVA agevolata al 4% (e non al 10%) e l'imposta di registro, ipotecaria e catastale fisse di 200 euro ciascuna. Tuttavia, al fine di usufruire di tali benefici, la casa non dovrà rientrare tra gli immobili di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e il compratore dovrà risiedere – o trasferirvi la residenza entro 18 mesi – nel Comune dove è sito l'immobile.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate rimarca che la dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto.

Ricordiamo, infine, che i nuclei familiari in situazioni di disagio economico o emergenza abitativa (sfratto, alloggio inadeguato, presenza di disabili, famiglie numerose, ecc.) possono domandare l'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione delle cosiddette case popolari. Gli interessati dovranno possedere un valore Isee al di sotto della soglia stabilita a livello regionale o comunale; conseguentemente – per accertarsi dell'effettiva possibilità di farne richiesta – occorrerà consultare il bando attivo a livello locale.

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 11/2025 del 15 marzo 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123